

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2005/2010 Step-Up Callable"**

di nominali massimi EURO 50.000.000 - ISIN IT0003939557

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2005/2010 Multicallable Step Up" (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali Euro 50 milioni, suddiviso in un massimo di n. 50.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 31 ottobre 2005 (la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni, dal 31 ottobre 2005 al 31 ottobre 2010, salva la facoltà per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in un'unica soluzione in corrispondenza della data di pagamento interessi dal secondo anno e per tutti i successivi, ai sensi del successivo art. 7.

In dipendenza dell'esercizio o meno da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni potranno conseguentemente avere una durata effettiva minima di 2 anni (laddove l'Emittente eserciti tale facoltà nella prima data utile) e massima di 5 anni (laddove l'Emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato).

Art. 5 - INTERESSI

Le Obbligazioni fruttano sul valore nominale interessi lordi annui in misura crescente - c.d. *step-up* - (soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 9) in conformità a quanto di seguito specificato, a partire dalla Data di Godimento e sino alla data di rimborso (ivi ben inclusa l'ipotesi di rimborso anticipato).

Il tasso d'interesse applicato è determinato come segue:

<i>Data pagamento interessi</i>	<i>Tasso d'interesse</i>	<i>Cedola Lorda</i>
31 ottobre 2006	3,00%	30,00
31 ottobre 2007	3,00%	30,00
31 ottobre 2008	3,10%	31,00
31 ottobre 2009	3,10%	31,00
31 ottobre 2010	3,30%	33,00

Gli interesse saranno pagabili in via **annuale posticipata** il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 31 ottobre 2006 e sino al 31 ottobre 2010 (data di rimborso), ivi ben inclusa l'ipotesi di rimborso anticipato. Gli interessi saranno calcolati secondo la modalità Act/Act ISMA *unadjusted* (cioè senza tener conto per il calcolo degli interessi di eventuali spostamenti della Data di Pagamento Interessi ad esito del cadere tale data in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario).

L'importo lordo a titolo d'interesse pagabile per ciascuna Obbligazione a ciascuna Data di Pagamento Interessi sarà quindi determinato come segue:

$$C = (T * \text{Importo Nominale Unitario})$$

dove:

C= indica l'importo lordo a titolo d'interessi pagabile in ciascuna Data di Pagamento Interessi;

T= indica il tasso d'interesse fisso applicabile a ciascun periodo d'interesse;

Importo Nominale Unitario = indica il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione, quindi EURO 1.000

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Per le finalità del presente regolamento, "Giorno Lavorativo Bancario" sta ad indicare un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

Resta inteso che in ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo art. 7, le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi alla data di rimborso anticipato e quindi non si procederà al pagamento delle cedole aventi scadenza successiva alla data di rimborso anticipato.

Art. 6 - RIMBORSO

Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 31 ottobre 2010 al loro valore nominale (Euro 1.000 per ogni Obbligazione), salvo quanto disposto dal successivo art. 7. Le Obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso, anche anticipato.

Art. 7 - RIMBORSO ANTICIPATO

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato di tutto il prestito, alla pari, dalla data del 31 ottobre 2007 ed in corrispondenza di tutti i successivi stacchi cedola. In tale caso verrà data comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso sulla stampa o sulla Gazzetta Ufficiale con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data stabilita per il rimborso anticipato.

Art. 8 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 9 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 10 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 11 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 12 - GARANZIE

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 13 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.